



## **NOTA OPERATIVA**

**N. 8/2022**

---

**OGGETTO:** *Le imposte sul reddito delle società di persone e di capitali.*

### **1. Introduzione**

Lo scopo della presente Nota Operativa, dopo aver indicato in maniera sintetica la normativa civilistica delle società di persone e di capitali, espone i criteri di tassazione dei redditi dei detti soggetti e alcune delle misure agevolative introdotte dal legislatore per rilanciare il sistema economico italiano colpito dalla diffusione della pandemia Covid-19.

Inizialmente è da premettere che le società di persone e di capitali, per il raggiungimento dei loro fini, svolgono attività commerciali e che, ai sensi del D.P.R. 917/1986 e D.P.R. 633/1972, sono soggette a tassazione.

**Il Codice civile**, nel Titolo V “Delle Società”, nell’art. 2249 dispone che: “*Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo*”. Da ciò deriva che le società che svolgono attività d’impresa, cioè **attività commerciali**, vengono distinte in:

- Società di persone;
- Società di capitali.

Di seguito, si espongono le principali caratteristiche delle predette società.

**Le società di persone** non hanno personalità giuridica e, pertanto, hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta che comporta, per i soci, la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte dalla società (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci e pretendere da lui l’adempimento dell’intera obbligazione, tranne alcune eccezioni previste dalla legge).

Secondo le disposizioni civilistiche, nelle società di persone ciascun socio:

- a) ha il potere di amministrare la società (salvo alcune eccezioni previste dalla legge);
- b) non può trasferire la propria quota di partecipazione societaria senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi che a causa di morte. In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a far parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione. Comunque, affinché possano entrare in società occorre il consenso dei soci della stessa.